

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Francesco FAVI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Francesco PIZZUTO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 04/12/2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Ettore Atzori svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso.

FATTO

Su segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza del 14/02/2012, il locale Consiglio dell'Ordine veniva informato del procedimento penale pendente contro l'Avv. [RICORRENTE].

Il COA di Piacenza apriva il procedimento disciplinare con delibera del 28/02/2012, e

all'Avv. [RICORRENTE] veniva contestato il seguente capo di incolpazione: "*per aver contravvenuto ai doveri di probità, dignità e decoro posti dall'art. 5 del C.D. ed in particolare per avere, in concorso con altri, posto in essere al fine di esserne beneficiario plurime certificazioni ideologicamente false, in esse attestando di essere portatore di un grave handicap fisico condizionante riduzione della capacità di deambulazione.*

In Piacenza, nel mese di ottobre 2008 e nel mese di aprile 2010"

Contestualmente all'apertura del procedimento il COA deliberava di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.

Divenuti operativi i Consigli Distrettuali di Disciplina, in data 12/04/2016 il Presidente del CDD costituiva la Sezione e contestualmente nominava, l'istruttore.

In data 15/05/2017, quest'ultimo proponeva richiesta motivata di incolpazione, e la Sezione in data 22/06/2017 approvava il capo di incolpazione che segue: "*Per aver contravvenuto ai doveri di probità, dignità e decoro posti dall'art. 9 del nuovo C.D. (ex art. 5) ed in particolare per avere, in concorso con altri, posto in essere al fine di esserne beneficiario plurime certificazioni ideologicamente false, in esse attestando di essere portatore di un grave handicap fisico condizionante riduzione della capacità di deambulazione al fine di indurre in errore la società cui il Comune di Piacenza aveva affidato la gestione del rilascio dei contrassegni per invalidi.*

In Piacenza, nel mese di ottobre 2008 e nel mese di aprile 2010".

In data 31/07/2017 veniva depositata dall'avv. [AAA] memoria difensiva completa di documenti e con richiesta di audire l'avv. [RICORRENTE]. Tale incombenza era esperito dall'istruttore in data 11/09/2017.

In data 25/09/2017 la Sezione deliberava il capo di imputazione, fissando la data del 4/12/2017 per il dibattimento. In data 17/10/2017 perveniva nomina da parte dell'avv. [RICORRENTE] anche dell'avv. [OMISSIS] del Foro di Bologna.

Infine, in data 22/11/2017, perveniva ulteriore memoria, con richiesta prove, da parte dell'avv. [AAA] nell'interesse dell'avv. [RICORRENTE].

In sede dibattimentale, non venivano escussi i testimoni, in quanto non ritenuti necessari, e veniva acquisita la sentenza della Corte di Cassazione del [OMISSIS]/2017 che confermava la sentenza di condanna della Corte di Appello di Bologna.

Nello specifico, il tribunale di Piacenza, con sentenza del [OMISSIS]/2013 condannava l'Avv. [RICORRENTE] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 1.700,00 di multa per i reati di cui agli artt. 480 e 640 c.p., poiché in concorso con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistite nell'attestare falsamente che [RICORRENTE] era portatore di un grave handicap fisico, condizionante riduzione della capacità di deambulazione, induceva in errore la società addetta ai rilasci dei contrassegni per invalidi, in ordine alla sussistenza dei requisiti che legittimano il rilascio degli stessi, così procurando un ingiusto profitto costituito dal rilascio del contrassegno per invalidi sia

per l'anno 2008 che per l'anno 2010.

Con sentenza del 28/02/2014 la seconda sezione della Corte d'Appello di Bologna mandava assolto il [RICORRENTE] con la formula "perché il fatto non sussiste". Ricorreva per Cassazione la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, e la Corte Suprema, con sentenza del 16/12/2014 annullava la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Bologna rinviando ad altra sezione. La terza sezione penale della Corte d'Appello, con sentenza del 24/05/2016, ritenendo la penale responsabilità degli imputati, rideterminava la pena inflitta al [RICORRENTE] in mesi dieci di reclusione ed € 1.100,00 di multa. Infine, ricorreva per Cassazione avverso la suddetta sentenza l'odierno incolpato e la Corte Suprema, ad esito dell'udienza del [OMISSIS]/2017, rigettava il ricorso di [RICORRENTE] rendendo così definitiva la sentenza di condanna emessa dalla terza sezione della Corte d'Appello di Bologna.

Il CDD riteneva provato il fatto di cui al contestato capo di incolpazione e per l'effetto riteneva adeguato applicare a carico dell'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura.

A tale convincimento il CDD perveniva in ragione della vicenda penale che aveva attinto l'Avv. [RICORRENTE] e che lo aveva visto condannato in via definitiva. Vicenda per la quale era stato aperto il procedimento disciplinare dal COA di Piacenza.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, per il tramite di difensore, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Bologna con il quale è stata applicata a suo carico la sanzione disciplinare della censura.

Chiede, nella parte conclusiva dell'atto di gravame (cfr. pagina 15), che il Consiglio Nazionale annulli la decisione per assoluto difetto di motivazione e, comunque, riformi la decisione:

- dichiarando la non rilevanza disciplinare dei fatti addebitati all'Avv. [RICORRENTE];
- emettendo, in subordine, nei confronti dell'incolpato il solo richiamo verbale e/o, in ulteriore subordine, irrogare la più lieve sanzione dell'avvertimento.

Il ricorso è affidato a tre motivi che possono come di seguito essere riassunti:

1. difetto di motivazione della decisione. Nel primo motivo di ricorso, dopo aver ricostruito la vicenda penale che ha visto coinvolto l'Avv. [RICORRENTE] e riportato alcuni passi delle pronunce di primo, secondo e terzo grado, viene sostenuto che il Giudice della disciplina abbia unicamente motivato sulla sussistenza della disciplinare responsabilità del [RICORRENTE] affidandosi alla pronuncia di condanna della Suprema Corte di Cassazione senza svolgere alcuna autonoma valutazione con ciò, afferma la difesa, violando il principio autonomistico;

2. irrilevanza dei fatti realizzati nella sfera privata. Con il secondo motivo di gravame, viene sostenuto che il CDD non ha, come – viene asserito – avrebbe, al contrario, dovuto fare, accertato, provato, valutato e motivato in che modo i fatti addebitati in sede penale

all'Avv. [RICORRENTE] avessero influito sulla sua reputazione professionale ovvero sulla immagine della classe forense;

3. eccessività della sanzione.

L'udienza del 26 maggio 2022 è stata rinviata alla data odierna come da ordinanza n. 25/22.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Attesa la risalenza dei fatti e la rilevabilità d'ufficio del profilo, va premesso che l'azione disciplinare non risulta prescritta. Per giurisprudenza costante nel caso di illeciti disciplinari corrispondenti, come nel caso di specie, ad imputazioni penali, la prescrizione comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso di specie, a fronte di fatti commessi nel mese di ottobre 2008 e nel mese di aprile 2010, e dunque nella vigenza del previgente ordinamento professionale, il procedimento disciplinare è iniziato con la delibera del COA del 28.2.2012 per i medesimi fatti per i quali pendeva il processo penale, conclusosi con sentenza passata in giudicato nel 2017. Il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] in data 6.4.2018 ha determinato l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.

Quanto al primo motivo, conformemente al costante insegnamento della giurisprudenza, la sentenza penale di condanna, divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p. ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, mentre è di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile (fra le tante CNF 29/07/2016 n. 274). Il giudice disciplinare, dunque, è autonomo esclusivamente nella valutazione deontologica del fatto, il cui accertamento rientra nel perimetro del giudicato penale vincolante.

La decisione del CDD, lungi da appiattirsi sulle valutazioni rese in sede penale, ha autonomamente ritenuto sussistente il disvalore deontologico delle condotte.

In particolare, il CDD ha ritenuto di valorizzare a tal fine quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. [OMISSIS] del [OMISSIS]/2017 che, dopo aver ritenuto false le certificazioni mediche prodotte dall'incolpato, rilevava che sotto il profilo deontologico, pur a fronte di una patologia da cui il predetto era certamente affetto, erano mancanti elementi idonei a giustificare il rilascio di certificazioni di lungo periodo, dunque in una preminente prospettiva prognostica, al di fuori dell'attualità della sensibile riduzione della capacità di deambulazione, non sostenuta dall'episodicità di fasi più acute di breve periodo" (cfr sentenza corte di Cassazione n. [OMISSIS] del [OMISSIS]/2017 pag. 8).

Ed ancora «sia il primo giudice sia la Corte territoriale hanno inoltre posto in evidenza che in occasione di attività di osservazione da parte della P.G. incaricata, era emerso che [RICORRENTE] non palesava alcun concreto impaccio nella deambulazione, pur in situazioni

disagevoli, collegata al procedere lungo strade strette e su strada acciottolata» (sentenza corte di Cassazione n. [OMISSIS] del [OMISSIS]/2017 pag. 10).

In buona sostanza, afferma il CDD, l'incolpato non era invalido, ed ha usufruito di permessi per disabili solo ed in quanto "amico" del medico e "amico" di colui che doveva rilasciare il particolare permesso per disabili, con comportamento gravemente lesivo dei valori che connotano l'esercizio della professione forense. Il fatto in sé, per aver integrato reato e per risultare fortemente offensivo della dignità della categoria cui l'Avv. [RICORRENTE] ha falsamente atteso di appartenere, destituisce di pregio anche il secondo motivo articolato, ragion per cui i fatti accertati non sono affatto irrilevanti perché realizzati nella sfera privata, ma al contrario, offendono e gettano disdoro sull'intera categoria.

In conseguenza di quanto finora considerato – ovvero la gravità del comportamento rilevante anche in sede penale oltre che per la sua intrinseca offensività - la sanzione della censura non può essere mitigata, con conseguente rigetto anche dell'ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetto il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 settembre 2022

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco De Benedittis

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà